

Ricorso avverso le graduatorie

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (sezione Terza - bis),

composto dai signori:

Saverio Corasaniti presidente

Paolo Restaino consigliere

Massimo Luciano Calveri consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA sul ricorso n. 2192 del 1994, proposto

da R. Claudio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrado M. e Fausto B. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, ...;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione e Provveditore agli Studi (ora Centro Servizi Amministrativi) di Ravenna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede - in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 - domiciliario per legge;

per l'annullamento

del provvedimento di cui non si conoscono gli estremi con i quali il Provveditore agli Studi di Ravenna ha determinato i posti per il conferimento delle nomine in ruolo ai vincitori del concorso per titoli ed esami indetto con d.m. 23 marzo 1990 per le classi di concorso CXXVIII (Laboratorio di elettronica) per la Provincia di Ravenna, nonché della mancata nomina in ruolo del ricorrente e, per quanto di ragione, del provvedimento di diniego della nomina in ruolo di cui alla nota n. 17539 del 12 novembre 1993 del Provveditore agli Studi di Ravenna e dei provvedimenti dei quali non si conoscono gli estremi perché non comunicati con i quali il Provveditore agli Studi di Ravenna ha determinato l'organico di diritto e di fatto per l'a.s. 1993/94 per la classe di concorso de quo e dei provvedimenti con i quali sono stati soppressi posti e cattedre già accantonati per il medesimo concorso e delle disposizioni a contenuto generale con le quali il Ministero P.I. ha disposto tali soppressioni e tra le altre delle CC.MM. n. 210 del 26 luglio 1990, n. 233 del 1 agosto 1993, n. 229 del 27 luglio 1992 e in particolare delle CC.MM. n. 240 del 4 agosto 1993 e n. 280 del 22 settembre 1993.

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimare; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 21 febbraio 2008 il consigliere Massimo L. Calveri e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

### FATTO-DIRITTO

1.- Con ricorso notificato in data 17 gennaio 1994, il ricorrente, nella qualità di partecipante al concorso per titoli ed esami indetto con D.M. 22 marzo 1990 per la classe di concorso CXXVIII (laboratorio di elettrotecnica e non di elettronica, come erroneamente indicato in ricorso), impugnava gli atti in epigrafe.

1.1.- Premetteva, in fatto che: - il predetto concorso era stato indetto "per la copertura delle cattedre e dei posti, ivi compresi i posti di sostegno, disponibili e vacanti in ciascuna provincia all'inizio dell'anno scolastico 1989/90, 1990/91 e 1991/92, tenendo conto delle prescrizioni dell'art. 12, II° e III° comma del D.L. 6/11/1992 n. 357, conv. in Legge 27/12/1989 n. 417, relative alla ripartizione delle cattedre e dei posti nelle diverse procedure concorsuali"; - che, in base a quanto disposto dall'art. 3 del bando dovevano essere disponibili per il concorso a cattedre in questione tutti i posti accantonati negli anni scolastici ai quali si riferiva il concorso e comunque non meno di tre posti; - che le prove concorsuali si erano concluse a fine luglio del 1992 e che, senza alcun motivo, la graduatoria veniva pubblicata alla fine dello stesso anno; - che l'amministrazione, anziché procedere alla nomina in ruolo sulla base dei posti accantonati, sia pure con raggiungimento della sede all'inizio dell'a. s. 1993/94, aveva congelato detta graduatoria per procedere alle nomine per la copertura dei posti accantonati all'inizio dell'a.s. 1993/94; - che la stessa amministrazione, nella nota di chiarimenti inviata al ricorrente in data 12 novembre 1993, aveva confermato di avere "accantonato per l'anno scolastico 1993/1994 per l'insegnamento di laboratorio di elettrotecnica cl. CXXVIII/C n. 4 cattedre di cui n. 3 per il concorso ordinario non ancora espletato e n. 1 per una nomina da assegnare a un docente incluso con riserva nella graduatoria per soli titoli"; - che nella medesima nota l'amministrazione affermava inoltre che due di detti posti accantonati erano stati soppressi a seguito delle operazioni di trasferimento e della contrazione delle cattedre.

1.2.- Deduceva, in diritto; a.- violazione degli artt. 3, 7, 8, 10 e 11 della l. 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria; b.- violazione del D.M. 23 marzo 1990 con riferimento all'art. 2, comma 1, e 4 del d.l. 6 novembre 1989 n. 357 convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417 ed erronea applicazione dell'art. 4 della l. 23 dicembre 1992, n. 498 e dell'art. 1 del d.l. 9 agosto 1993, n. 288 ed eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; c.- violazione ed erronea applicazione dell'art.

2 d.l. 6 novembre 1989 n. 357 convertito in legge n. 417/1989 con riferimento all'art. 4 della legge n. 498/1992 e all'art. 1 del d.l. n. 288/1983, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti e delle circostanze di fatto; d.- violazione dei principi generali dei diritti acquisiti ed erronea applicazione dell'art. 4 della l. 23 dicembre 1992, n. 449 e dell'art. 1 del d.l. 9 agosto 1992 n. 288 con riferimento all'art. 11 delle disposizioni sulle leggi, all'art. 2 della legge n. 241/1990 e all'art. 2 del d.lgs. n. 29/1993, nonché eccesso di potere per manifesta illogicità e ingiustizia; e.- violazione del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi di cui alla C.M. n. 18 del 1993 e all'art. 1 del d.l. n. 288/1993 e della C.M. n. 261/1991 e del D.I. 24 settembre 1993, nonché dei principi generali ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti e per illogicità e contraddittorietà; f.-violazione dell'art. 1 del d.l. 9 agosto 1993 n. 288 e della C.M. n. 261/1991 e del D.I. 24 settembre 1993, nonché dell'art. e dell'art. 24 della legge n. 483/1978, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e contraddittorietà. 1.3.- Resistevano al ricorso le amministrazioni intimata. 1.4.- Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2008 il ricorso è stato posto in decisione.

2.- Osserva il Collegio che non risultando depositati i provvedimenti impugnati esiste l'esigenza di acquisirli in via istruttoria.

Occorre acquisire, in particolare, quanto segue: a.- gli atti che hanno portato alla formazione dell'elenco delle cattedre dichiarate disponibili per la nomina in ruolo dei vincitori del concorso ordinario per titoli ed esami, relativamente alla classe di concorso CXXVIII (laboratorio di elettrotecnica); b.- gli atti con i quali i capi di Istituto interessati della classe di concorso de quo hanno dichiarato la disponibilità sia nell'organico di fatto che nell'organico di diritto dell'a.s. 1993/94; c.- i conseguenti atti relativi all'organico di fatto e all'organico di diritto predisposti dal Provveditore agli Studi di Ravenna per l'a.s. 1993/94, relativamente alla classe di concorso in questione; d.- tutti gli atti e i dati che il Ministero P.I. ha elaborato circa la disponibilità di cattedre da conferire ai vincitori del concorso de quo, sempre relativamente all'a.s. 1993/94; e.- copia della normativa regolamentare richiamata in ricorso (D.M. 23 marzo 1990; C.M. 22 gennaio 1993, n. 18; C.M. n. 261 del 13 agosto 1991; D.I. 24 settembre 1993; C.M. n. 261 del 13 agosto 1991; f.- dettagliata relazione del Provveditorato agli Studi (ora Centro Servizi Amministrativi) di Ravenna con la quale, premettendosi il quadro normativo che disciplina la materia, si controdeduca puntualmente su tutti i motivi del ricorso.

3.- Per l'adempimento istruttorio si assegna il termine di giorni 50 (cinquanta) decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione. 3.1.- In caso di inerzia dell'autorità scolastica intimata, agli adempimenti istruttori provvederà un commissario ad actus che il Collegio fin da ora individua nel dr. Mario Petrini, dirigente del Ministero della

P.I., il quale, attivandosi alla scadenza del termine di cui al precedente p. 3.- , espletterà l'incarico nel successivo termine di 50 (cinquanta) giorni. Al commissario competerà un compenso, che sarà posto a carico dell'amministrazione inadempiente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), riservata al definitivo ogni statuizione nel merito e sulle spese in relazione al ricorso in epigrafe, ordina al legale rappresentante del Centro Servizi Amministrativi di Roma di provvedere agli incumbenti istruttori di cui in motivazione nel termine quivi indicato. Dispone che, in caso di inottemperanza all'ordine istruttorio, provveda in via sostitutiva un commissario ad acta nella persona del dr. Mario P., dirigente del Ministero della Pubblica Istruzione, al quale, ad espletamento dell'incarico, sarà corrisposto un compenso che graverà sul bilancio dell'amministrazione inadempiente. Rinvia per il prosieguo alla pubblica udienza del 14 luglio 2008.